

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

(Ente non commerciale)

L'anno 2012, i soci stabiliscono di costituire, così come costituiscono, un'associazione culturale, sociale e religiosa avente per finalità quella di favorire lo studio e la conoscenza della Bibbia tra gli associati e la popolazione, la divulgazione del Vangelo attraverso incontri di vario genere, la diffusione dei valori cristiani nella società, il sostegno morale e/o economico alle persone/popolazioni svantaggiate.

A tal fine l'Associazione svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Incontri e conferenze giovanili: incontri periodici di giovani caratterizzati da musica cristiana, tipo concerti, e insegnamento della Bibbia, tramite anche l'intervento di ospiti;
- Produzione e distribuzione di materiale informativo/divulgativo quali opuscoli, trattati, calendari, libri a scopo edificativo/evangelistico
- Iniziative a scopo caritatevole, quali raccolta fondi per persone/popolazioni svantaggiate.
- Manifestazioni ludiche/sportive, dedicate ai giovani, sempre per promuovere la conoscenza e il sostegno alle iniziative dell'associazione

Tali attività potranno essere svolte su tutto il territorio nazionale e della comunità europea.

L'Associazione è denominata "**Generazione senza confini**".

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO "A" : STATUTO

Disposizioni generali

ART. 1

E' costituita un'associazione denominata "Generazione Senza Confini", con sede in Giugliano (NA)

ART. 2

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere la diffusione e la conoscenza della Bibbia tra i giovani aderenti e la popolazione, la divulgazione del Vangelo attraverso incontri di vario genere, la diffusione dei valori cristiani nella società, il sostegno morale e/o economico alle persone/popolazioni svantaggiate.

Per il perseguimento delle finalità statutarie l'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie limitatamente:

- a) alla stipula di contratti di fitto, di acquisto e vendita di locali;
- b) al compimento di operazioni di mutuo, sconto, anticipazione e di qualsiasi finanziamento con enti pubblici o privati, con istituti di credito e con privati;

c) all'assunzione di personale, anche estraneo all'associazione.

ART. 3

L'associazione potrà dare la sua collaborazione a società ed ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa, per la realizzazione degli scopi sociali, potrà effettuare tutti gli atti e le operazioni contrattuali eventuali. Potrà aderire a Federazioni, Organismi ed Organizzazioni ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4

Gli organi dell'associazione sono :

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Consiglio direttivo ;

I s o c i

ART. 5

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che, identificabili tra tutte le comunità cristiane sparse sul territorio, abbiano attività e/o scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione.

I soci si suddividono in due distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Effettivi. I soci effettivi sono persone fisiche, in rappresentanza dei rispettivi gruppi giovanili, o gruppi, rappresentati da uno dei suoi membri delegati.

Il consiglio direttivo può istituire ruoli di simpatizzanti dell'associazione, i quali saranno distinti in:

- Ruolo d'onore "**Sostenitori**": persone che verseranno una cifra annuale non inferiore a 300 (trecento) euro i quali avranno diritto a partecipare alle riunioni organizzative e agli eventi dell'Associazione.

Gli importi di cui al presente articolo potranno essere variati in sede di approvazione del conto preventivo.

ART. 6

Tutte le categorie di soci usufruiranno, in toto e senza differenziazioni, dei servizi offerti dall'associazione ed avranno tutti diritto di voto.

ART. 7

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al presidente dell'associazione. Le domande di ammissione dovranno essere valutate, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni, previo pagamento della quota associativa, decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

ART. 8

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al pieno rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Infatti le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

ART. 9

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno solare, fermo restando il diritto dell'Associazione alla riscossione di quote non versate o di altre somme dovute; inoltre, tutti i soci verranno esclusi:

- con delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- automaticamente, per morosità verso l'associazione, anche di una sola quota associativa. A tale scopo, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione del libro dei soci entro il primo mese di ogni anno sociale, termine entro il quale dovranno essere versate le quote deliberate dall'Assemblea nell'approvazione del conto preventivo.

Assemblea dei soci

ART. 10

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del conto preventivo; entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Essa si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, può essere convocata per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei soci o per iniziativa del presidente.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati, a cura della presidenza, ai soci per lettera raccomandata o con affissione della lettera di convocazione, indicante le materie da trattare, nei locali dell'associazione, con un preavviso di almeno venti giorni. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o via fax.

ART. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio potrà rappresentare non più di un socio oltre se stesso, e dovrà essere munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede

straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ART. 12

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti e in caso di parità di voti, prevale la scelta del Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua mancanza quella del Segretario, o, in assenza anche di questi, quella del Presidente eletto ad hoc per quell'Assemblea.

ART. 13

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, da persona designata dalla maggioranza dei presenti.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario del Consiglio Direttivo in carica o, in sua assenza, dal segretario designato che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni. Questi devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Il presidente ha, inoltre, facoltà quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale di assemblea, fungendo quest'ultimo funzioni di segretario.

ART. 14

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente può, in tal caso, nominare due scrutatori fra i presenti.

ART. 15

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e il presidente;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote associative;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;

in sede straordinaria

- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Il Consiglio Direttivo

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 2 (due) soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e può essere rieletto. I suoi membri possono essere sostituiti su indicazione del Presidente e successiva ratifica dell'assemblea straordinaria dei soci.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è considerata gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate qualora deliberato dal consiglio direttivo.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni poter per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- c) propone all'assemblea l'importo periodico delle quote dell'associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci ;
- e) procede , entro il primo mese dell'anno sociale, alla revisione del libro dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) emana ogni provvedimento riguardante il personale (artistico e tecnico) da assumere in occasione di manifestazioni teatrali programmate;
- g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di

commissioni di studio o consultive, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

ART. 18

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno due consiglieri. Dovrà riunirsi, comunque, in occasione della predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.

Le riunioni del consiglio devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima. Esse vengono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o via fax almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale la scelta del presidente.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la segretezza sulle decisioni consiliari. Solo il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ART. 19

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi sono conferite al Presidente.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente).

Esso viene eletto dall'assemblea. In caso di dimissioni o di impedimento grave il consiglio provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

Revisori dei Conti

ART. 20

L'assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, può nominare il Collegio dei Revisori, costituito da tre membri.

Ad essi spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei

titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti, anche tra persone estranee all'associazione, tra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Ad essi spetta un regolare compenso secondo le rispettive tariffe professionali.

Il patrimonio

ART. 21

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche nonché da enti in genere..

Le entrate correnti dell'associazione sono costituite da :

- a) quote annuali di associazione;
- b) quote dei ruoli d'onore "Sostenitori" ;
- c) proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi vari a soci o a terzi ;
- d) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- e) ricavato di manifestazioni musicali e culturali in genere.

ART. 22

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto sociale.

ART.23

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto a un ente avente gli stessi fini propositivi.

ART.24

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

ART.25

Per tutto quanto non stabilito dallo statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, confermato e sottoscritto.